



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 42008444 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 31 maggio 2011 Prot. 3319/FF/rb Circolare 32/2011

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Al Signor Presidente EURETA

Al Signor Presidente FEDERPERITI INDUSTRIALI

LORO SEDI

Oggetto: Agenzia del Territorio

Siamo lieti di informarvi che il 30 maggio scorso è stato siglato tra il CNPI e l'Agenzia del Territorio un protocollo d'intesa avente per oggetto la definizione delle procedure di collaborazione tra Agenzia e CNPI per agevolare le attività di presentazione spontanea degli atti di aggiornamento catastale, relativi ai fabbricati che non risultano dichiarati al catasto.

Si trasmette in allegato:

- Copia del protocollo d'intesa;
- Allegati A, B, C al protocollo d'intesa;
- Comunicato stampa.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO



(Antonio Peria)

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Jogna)

PROTOCOLLO D'INTESA

Per la collaborazione tra l'Agenzia del Territorio ed il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati finalizzata all'attuazione dell'art. 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno duemilaundici, il giorno 30 del mese di maggio, in Roma

TRA

l'Agenzia del Territorio, con sede in Roma, Largo Leopardi 5, C.F. 80416110585, Partita IVA 06455481009, in persona del Direttore Dott.ssa Gabriella Alemanno,
(di seguito anche "l'Agenzia")



E

il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati con sede in Roma, via di San Basilio 72, Codice Fiscale 80191430588, in persona del Presidente Per. Ind. Giuseppe Jogna,
(di seguito anche "il Consiglio")



di seguito, per brevità, l'Agenzia ed il Consiglio sono denominati congiuntamente anche "le Parti" o disgiuntamente "la Parte"

PREMESSO CHE

- A. il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*», ha istituito l'Agenzia del Territorio come soggetto avente autonomia regolamentare ed amministrativa, nell'ambito di competenza dell'ex Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze;
- B. il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze e successivamente modificato dal decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139, ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie Fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

- C. *il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 36, prevede che "L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun Comune, dell'elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale, redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti."*;
- D. in attuazione del suddetto disposto normativo, l'Agenzia del Territorio, negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, ha proceduto alla pubblicazione delle particelle di terreno sulle quali sono stati individuati fabbricati o porzioni di questi non dichiarati in catasto, relative a tutto il territorio nazionale;
- E. l'articolo 19, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che: *"Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262 del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L'Agenzia del territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni."*;

- F. l'articolo 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che: *"Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione, con oneri a carico dell'interessato da determinare con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010, di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali."*;
- G. l'art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prevede che il termine del 31 dicembre 2010, previsto dall'art. 19, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è differito al 30 aprile 2011.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,



le Parti, come in epigrafe rappresentate, convengono quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Protocollo d'intesa è volto a disciplinare modalità idonee di collaborazione tra l'Agenzia ed il Consiglio, finalizzate ad agevolare le attività di presentazione spontanea degli atti di aggiornamento catastale relativi ai fabbricati che non risultano dichiarati al catasto.

In particolare, si individuano i seguenti ambiti operativi:

- a) lo svolgimento di attività istruttorie, propedeutiche alla attribuzione della rendita presunta da parte dall'Agenzia, di cui al comma 10 dell'articolo 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, nelle province caratterizzate da un elevato numero di fabbricati da accertare, salvo richiedere la collaborazione del Consiglio anche in altre realtà nelle quali si dovesse presentare la necessità in corso d'opera;
- b) lo svolgimento, attraverso i Collegi provinciali (di seguito "Collegi") e in collaborazione con l'Agenzia, di una attività di formazione, organizzazione e supporto ai tecnici iscritti all'Albo, finalizzata, tra l'altro, a garantire uniformità nello svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo;

  4

- c) l'adozione di iniziative congiunte di comunicazione finalizzate a sensibilizzare i soggetti interessati, affinché provvedano alla presentazione spontanea delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, promuovendo il ruolo attivo del professionista;
- d) l'attivazione di un quadro di sinergie tra competenze diversificate, tenuto conto che le Parti dispongono di risorse umane e di supporti logistici adeguati diversi, ma tra loro complementari.

ART. 2 MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1. L'Agenzia e il Consiglio si impegnano a svolgere l'attività congiunta di comunicazione e di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti titolari di diritti reali sugli immobili non dichiarati in catasto.
2. L'Agenzia, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 8 dell'art. 19 del decreto legge n. 78 del 2010, qualora valuti l'opportunità di avvalersi della collaborazione del Consiglio, trasmette al Collegio provinciale competente per territorio, attraverso il corrispondente Ufficio provinciale, l'elenco delle particelle catastali da esaminare. La predetta collaborazione, in considerazione della finalità dell'operazione, volta a far emergere la parte di fabbricati non dichiarati, è assicurata dal Consiglio a titolo gratuito, in quanto effettuata nell'interesse generale delle Istituzioni coinvolte e della collettività.
3. Il Consiglio si impegna a garantire che l'individuazione dei Professionisti, da parte dei singoli Collegi, avvenga sulla base di una riconosciuta esperienza nello specifico settore d'intervento, e riguardi soggetti nei cui confronti non siano state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sanzioni disciplinari conseguenti ad un procedimento promosso dal Consiglio stesso.

ART. 3 INCARICHI

1. La collaborazione, avente ad oggetto le attività di espletamento dei sopralluoghi e di reperimento delle informazioni necessarie alla determinazione della rendita presunta, viene formalizzata attraverso l'incarico che dovrà essere sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio provinciale e dal Professionista individuato dal Collegio, nell'ambito degli iscritti con specializzazione di Perito Edile, e sulla base del modello allegato A;
2. L'Agenzia renderà disponibile al Collegio il software necessario per la redazione delle proposte di aggiornamento catastale;
3. I Direttori degli Uffici provinciali svolgono, d'intesa con i Presidenti dei Collegi, funzioni d'indirizzo nei confronti dei Professionisti, nonché eventuali attività di accertamento e controllo del buon esito dell'incarico, anche con riferimento alle attività di verifica a campione di cui al successivo art. 5;

  ⁵

4. L'affidamento dell'incarico, a titolo gratuito, comporta anche l'accettazione da parte del professionista di quanto previsto nel presente Protocollo.

ART. 4

TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ'

1. Il Consiglio impegna i rispettivi Collegi a restituire agli Uffici provinciali le proposte di aggiornamento, predisposte dai professionisti incaricati, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di consegna dell'elenco delle particelle da esaminare;
2. L'attività dovrà essere svolta, in coerenza con le regole tecniche stabilite dall'Agenzia, sulla base delle modalità di esecuzione riportate nell'allegato tecnico (allegato B);
3. Le Parti si danno atto che le attività oggetto del presente Protocollo devono concludersi entro il 31 ottobre 2011.

ART. 5

CONTROLLI E VERIFICHE

1. L'Agenzia si riserva la facoltà di effettuare i controlli e le verifiche di competenza.
2. I Professionisti sono tenuti ad esibire, su richiesta, i documenti ed a fornire chiarimenti od informazioni ai referenti degli Uffici provinciali.

ART. 6


DURATA

1. Il presente Protocollo ha la durata di un anno dalla data della sua sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.


Roma, 30 maggio 2011

Per l'Agenzia del Territorio
IL DIRETTORE
(Dott.ssa Gabriella Alemanno)



Per il Consiglio Nazionale dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali
Laureati

IL PRESIDENTE
(Per. Ind. Giuseppe Jogna)





**LETTERA DI INCARICO
ATTIVITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA PRESUNTA, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 19, COMMA 10, DEL DECRETO LEGGE n. 78 del 2010,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE n. 122 del 2010**

L'Ufficio provinciale di _____ dell'Agencia del Territorio,
rappresentato dal Direttore _____

Affida

al Perito _____ con studio in
_____, via _____ n. _____, iscritto al Collegio
Provinciale di _____, con il n. _____,
successivamente denominato "Professionista",

l'incarico connesso alle attività istruttorie, propedeutiche all'attribuzione della
rendita presunta, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
agli immobili individuati secondo le procedure previste dall'articolo 2, comma
36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed accettato dal Professionista,
mediante sottoscrizione della presente lettera d'incarico, per il seguente elenco
di particelle:

Provincia	Comune	Sezione	Foglio	Particella

Le modalità operative, la durata dell'incarico, gli obblighi del professionista, i
tempi di restituzione della documentazione, risultano disciplinati con l'apposito
Protocollo d'Intesa stipulato tra l'Agencia del Territorio ed il Consiglio Nazionale
dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, il cui contenuto si intende
letto ed accettato dal Professionista, con la sottoscrizione della presente lettera
di incarico.

L'attività di collaborazione del Professionista con l'Agenda del Territorio avviene a titolo gratuito ed è svolta nell'interesse generale delle Istituzioni coinvolte e della collettività.

Luogo, _____ Data, _____

Il Direttore dell'Ufficio provinciale di _____

Il Professionista _____

**ALLEGATO TECNICO
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. L'Agenzia fornisce ai Collegi provinciali, per mezzo del proprio Ufficio provinciale, gli elenchi delle particelle catastali e i relativi fascicoli, completi di tutta la documentazione necessaria all'espletamento delle attività di cui al presente Protocollo.
2. Ai fini dell'avvenuta assegnazione dell'elenco di particelle catastali al singolo Collegio, fa fede l'apposito verbale, sottoscritto, per conto dell'Agenzia, dal Direttore dell'Ufficio provinciale e, per conto del Collegio, dal Presidente o da un soggetto dallo stesso delegato.
3. I Collegi, entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, dovranno predisporre l'elenco di Professionisti idonei allo svolgimento dell'attività di collaborazione di cui trattasi, da trasmettere al Direttore dell'Ufficio.
4. Il Direttore dell'Ufficio affida, con lettera d'incarico, l'attività di collaborazione al Professionista che sottoscrive per accettazione.
5. Il Professionista, sulla base dell'incarico conferito, dovrà fornire tutte le informazioni tecniche necessarie, che verranno utilizzate dall'Agenzia per la determinazione della rendita presunta, attraverso le seguenti attività:
 - definizione dell'istruttoria;
 - effettuazione dei sopralluoghi sugli immobili oggetto di accertamento;
 - redazione della scheda di sopralluogo (allegato C);
 - compilazione della proposta di aggiornamento mediante il *software* di cui all'art. 3, comma 2, del Protocollo d'intesa.
6. Il Professionista dovrà consegnare al Collegio di appartenenza la documentazione sopraccitata, di seguito definita "proposta di aggiornamento", su supporto elettronico non riscrivibile, redatta attraverso il *software* di cui all'art. 3, comma 2, del Protocollo d'intesa, firmata e datata digitalmente.
7. Il Collegio, ogni 15 giorni, provvede, con apposita comunicazione, a trasmettere all'Ufficio dell'Agenzia le proposte di aggiornamento pervenute dai Professionisti, con i relativi elenchi.
8. Le proposte di aggiornamento saranno oggetto, da parte degli Uffici dell'Agenzia, di controlli formali volti a verificare, in particolare, la completezza e coerenza delle informazioni e della documentazione, nonché la validità della firma digitale apposta.
9. Le schede di sopralluogo, debitamente compilate, datate e con l'apposizione di timbro e firma del redigente, dovranno essere conservate dal Professionista per cinque anni, decorrenti dalla data di conclusione delle operazioni e dovranno essere rese disponibili dallo stesso, su richiesta scritta dell'Agenzia, previo preavviso di cinque giorni.

10. Qualora, a seguito del sopralluogo effettuato, risultasse che quanto fotoidentificato non debba formare oggetto di accatastamento, ai sensi della normativa vigente, il Professionista, oltre a fornire specifica documentazione fotografica di quanto oggetto di accertamento, rilascia, con la compilazione della scheda di sopralluogo e della proposta di aggiornamento redatta con il *software* di cui all'art. 3, comma 2, del Protocollo d'intesa, apposita dichiarazione, debitamente sottoscritta, ove sono riportate espressamente le motivazioni per le quali non sussistono i requisiti per l'accatastamento del fabbricato, oggetto dello stesso sopralluogo.

11. Il professionista fornisce, altresì, con la compilazione della scheda di sopralluogo e della proposta di aggiornamento redatta con il *software* di cui all'art. 3, comma 2, del Protocollo d'intesa, apposita dichiarazione, anche nel caso in cui risulti che il fabbricato fotoidentificato non sia in alcun modo visibile e, quindi, non accertabile nell'ambito delle attività allo stesso affidate, in ragione dell'incarico di cui trattasi.

12. Nel caso in cui sulla particella oggetto di sopralluogo dovessero insistere più fabbricati, di cui almeno uno "non visibile" o che "non debba formare oggetto di accatastamento", con la compilazione della scheda di sopralluogo e della proposta di aggiornamento redatta con il *software* di cui all' art. 3, comma 2, del Protocollo d'intesa, dovrà essere resa la dichiarazione di cui ai precedenti punti 10 e 11.

13. Le dichiarazioni, di cui ai punti precedenti, dovranno essere rese dal Professionista ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e nella conoscenza delle sanzioni, penali e disciplinari, previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti.



Sez. A – Dati identificativi dell’immobile

Comune:	_____
Sezione:	_____
Foglio:	_____
Particella:	_____

Sez. B – Dati sopralluogo

Data:	_____
Tecnico incaricato:	_____

Sez. C – Esito sopralluogo

Esito:	<input type="checkbox"/> Immobile che richiede aggiornamento catastale <input type="checkbox"/> Impossibilità totale di visualizzare l’immobile <input type="checkbox"/> Immobile che non richiede aggiornamento catastale per uno dei motivi sottoriportati: <input type="radio"/> il fabbricato è in corso di costruzione o di definizione; <input type="radio"/> la costruzione è inadatta ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado; <input type="radio"/> il manufatto ha una superficie coperta inferiore a 8 m ² ; <input type="radio"/> il manufatto è una serra adibita alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; <input type="radio"/> il manufatto è una vasca per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; <input type="radio"/> il manufatto è privo di copertura; <input type="radio"/> il manufatto è una tettoia, un porcile, un pollaio, un casotto, una concimaia, un pozzo o simile, di altezza utile inferiore a 1,80 m e di volumetria inferiore a 150 m ³ ; <input type="radio"/> il manufatto è precario, privo di fondazione, non stabilmente infisso al suolo.
	Esistono altri immobili <input type="checkbox"/> non accatastabili e/o <input type="checkbox"/> non visualizzabili

Dati del fabbricato	Fabbricato n.						
	1	2	3	4	5	6	7
N° piani							
Foto acquisite (n.)							
N° UIU presenti							

Sez. D – Dati relativi ad immobili da censire in categoria ordinaria

Dati relativi alla UIU n° _____		Rif. fabbricato	
Categoria			
Consistenza (in m ²)		Altezza media (di piano) della UIU (m) (solo per le categorie B)	
N° piano		Indirizzo	

Dati relativi alla UIU n° _____		Rif. fabbricato	
Categoria			
Consistenza (in m ²)		Altezza media (di piano) della UIU (m) (solo per le categorie B)	
N° piano		Indirizzo	

Dati relativi alla UIU n° _____		Rif. fabbricato	
Categoria			
Consistenza (in m ²)		Altezza media (di piano) della UIU (m) (solo per le categorie B)	
N° piano		Indirizzo	

Informazioni sugli intestatari catastali e sugli effettivi possessori		
N° UIU di riferimento	Nominativo dell'intestatario catastale o dell'effettivo possessore	Indirizzo dell'intestatario catastale o dell'effettivo possessore

Data di compilazione ___/___/___ Firma del tecnico _____

Sez. E – Dati relativi ad immobili da censire in categorie speciali e particolari

Dati relativi alla UIU n° _____		Rif. fabbricato _____	
Destinazione d'uso	CATEGORIE D <input type="checkbox"/> Opifici <input type="checkbox"/> Fabbricati adibiti a ricettività alberghiera <input type="checkbox"/> Fabbricati adibiti ad attività culturali-ricreative <input type="checkbox"/> Case di cura e ospedali <input type="checkbox"/> Istituti di credito, cambio e assicurazione <input type="checkbox"/> Fabbricati adibiti ad attività ludico-sportive <input type="checkbox"/> Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale/produttiva <input type="checkbox"/> Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale <input type="checkbox"/> Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo e ponti privati soggetti a pedaggio <input type="checkbox"/> Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole		CATEGORIE E <input type="checkbox"/> Stazioni per servizi di trasporto <input type="checkbox"/> Ponti comunali a pedaggio <input type="checkbox"/> Fabbricati per esigenze pubbliche <input type="checkbox"/> Recinti chiusi per esigenze pubbliche <input type="checkbox"/> Fortificazioni <input type="checkbox"/> Fari, semafori, torri per orologio <input type="checkbox"/> Fabbricati per esercizio di culti <input type="checkbox"/> Cimiteri <input type="checkbox"/> Edifici particolari non compresi nelle categorie precedenti
	Consistenza fabbricati (in m ²) _____		_____
Tipologia costruttiva prevalente	Tradizionale (muratura, c.a., c.a.p., acciaio, legno lamellare) <input type="checkbox"/>		Leggera (legno, lamiera, etc) <input type="checkbox"/>
Dotazione impiantistica e accessoria	Non rilevabile <input type="checkbox"/>		
	Bassa <input type="checkbox"/>	Ordinaria <input type="checkbox"/>	Alta <input type="checkbox"/>
Unità immobiliare di particolare rilevanza <input type="checkbox"/>			
Indirizzo _____			

Informazioni sugli intestatari catastali e sugli effettivi possessori		
N° UIU di riferimento	Nominativo dell'intestatario catastale o dell'effettivo possessore	Indirizzo dell'intestatario catastale o dell'effettivo possessore

Data di compilazione ___/___/___ Firma del tecnico _____

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

“CASE FANTASMA”: SIGLATO UN ACCORDO TRA L’AGENZIA DEL TERRITORIO E IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Il Direttore dell’Agenzia del Territorio, Gabriella Alemanno, e il Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, Giuseppe Jogna, hanno firmato un Protocollo d’intesa per agevolare le attività di presentazione spontanea degli atti di aggiornamento catastale relativi ai fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto, i cosiddetti immobili fantasma.

L’accordo di collaborazione prevede che i Periti, in alcune province selezionate congiuntamente, collaborino con l’Agenzia nelle attività propedeutiche all’attribuzione della rendita presunta.

In particolare, i Periti effettueranno un sopralluogo analogo a quello che sarà svolto dai dipendenti dell’Agenzia del Territorio, provvedendo quindi alla compilazione di una scheda tecnica contenente gli elementi utili alla determinazione della suddetta rendita.

Tale collaborazione è assicurata dal Consiglio a titolo gratuito, effettuata nell’interesse generale delle Istituzioni coinvolte e della collettività.

«Vorrei esprimere la mia gratitudine al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati per l’importante contributo che tale accordo comporta nella lotta all’evasione e all’elusione fiscale» ha dichiarato il Direttore dell’Agenzia del Territorio, Gabriella Alemanno. «Sicuramente questa collaborazione consentirà di accelerare i tempi nelle operazioni di accertamento per il recupero di gettito nel settore immobiliare».

Il Presidente Jogna ha dichiarato che «è nella natura delle professioni ordinistiche collaborare in modo efficace con le istituzioni proponendo soluzioni fondate sulla propria esperienza professionale. Ed è per questo che i periti industriali (nella fattispecie la specializzazione edile) saranno al fianco dell’Agenzia del Territorio per favorire la regolarizzazione del patrimonio edilizio sommerso. Ciò contribuirà a rendere più equo il rapporto dei cittadini con il fisco».

Roma, 1 giugno 2011

Agenzia del Territorio
Area Comunicazione e Relazioni Internazionali
Tel. 0647775443-287
Email: ufficiostampa@agenziaterritorio.it